MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 30

Ricorribilità delle sentenze. Difetto di motivazione

Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto e' disposto dagli ultimi due commi del presente articolo, tutte le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullita' della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. "Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. "Le pronuncie contenute nella sentenza con le quali, senza definire il giudizio, si decidono questioni relative all'istruzione della causa o questioni pregiudiziali attinenti al processo diverse da quelle sulla giurisdizione o sulla competenza, sono impugnabili soltanto dopo la sentenza che pone termine all'intero giudizio, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di questa. "Se pero' prima della sentenza che pone termine all'intero giudizio sia stata emessa, con la stessa sentenza o con altra successiva, una pronuncia immediatamente impugnabile a norma del primo comma e questa sia impugnata, l'impugnazione gia' differita a norma del comma precedente dev'essere proposta, a pena di decadenza, nello stesso processo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale contro detta pronuncia". L'art. 361 del codice di procedura civile e' abrogato.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1949, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile
Estremi	Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-483-1948/art-30-ricorribilita-delle-sentenze-difetto-di-motivazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it